



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 319 del 14 marzo 2018.

Relativa ad un'ipotesi di conflitto d'interessi in relazione all'affidamento di incarichi di progettazione per la realizzazione della strada di collegamento Zara – Grande Evento Milano 2015 da parte di Metropolitana Milanese S.p.A. - Fasc. UVIF 4619/2017

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 14 marzo 2018;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF);

Fatto.

E' pervenuta a questa Autorità una segnalazione relativa ad un presunto conflitto di interessi a carico dell'ing. *omissis*, Direttore della Direzione Progettazione Infrastrutture ed Opere idrauliche della società "Metropolitana Milanese S.p.A.", società costituita ed interamente partecipata dal Comune di Milano per la progettazione e realizzazione delle linee metropolitane della città ed, in generale, per la gestione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico.

In particolare, la M.M. Spa avrebbe affidato degli incarichi di progettazione propedeutici alla realizzazione della strada di collegamento Zara – Expo (Lotti 1A e 1B) alla società "*omissis* s.r.l.", di cui risulterebbe socia, nonché Presidente del CdA, l'ing. *omissis*, coniuge dello stesso ing. *omissis*.

Con nota prot. n. 135918 del 14/12/2017, questa Autorità ha chiesto al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di MM S.p.A., dott. *omissis* di chiarire i seguenti punti:

1. quali incarichi siano stati affidati da M.M. S.p.A. alla società "*omissis* s.r.l.";
2. quale sia stato il ruolo della Direzione Progettazione Infrastrutture ed Opere idrauliche ed, in particolare, dell'ing. *omissis* con riferimento sia alla fase progettuale, che di



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

realizzazione dell'opera viaria relativa alla strada di collegamento Zara – Expo, anche in merito all'approvazione delle tavole dei progetti esecutivi dei singoli tratti della strada;

3. se vi siano rapporti di parentela tra l'ing. *omissis* e l'ing. *omissis*, socia e Presidente del C.d.A. della “*omissis* s.r.l.”;
4. in caso di esistenza di un rapporto di parentela, se, da parte dell'ing. *omissis* siano stati rispettati gli obblighi di comunicazione e astensione previsti dal Codice etico aziendale.

La medesima nota è stata trasmessa alla competente Direzione del Comune di Milano responsabile dell'attività di vigilanza sulle società partecipate, che non ha, però, trasmesso alcun riscontro.

Il RPCT di M.M. Spa ha dato riscontro con nota acquisita al prot. 70050 del 28/12/2017, evidenziando che la vicenda è stata oggetto di un'analisi interna nel periodo giugno - luglio 2016, contestualmente alla pubblicazione di alcuni articoli di stampa. Ha confermato che, dalla visura camerale storica aggiornata alla data del 1 luglio 2016, risulta che la carica di Presidente del C.d.A. di “*omissis* S.r.l.” fosse ricoperta dall'ing. *omissis*, moglie dell'ing. *omissis*; la signora *omissis* risultava, altresì, socia della suddetta società, con una quota del 5% del capitale.

Il RPCT ha poi precisato quanto segue.

In merito all'organizzazione delle competenze all'interno di MM S.p.A.; ruolo dell'ing. omissis.

In merito all'organizzazione delle funzioni all'interno di MM S.p.A., il RPCT ha evidenziato che, all'epoca dei fatti, era competenza della Direzione Tecnica, sotto la responsabilità dell'ing. *omissis*, espletare le procedure di gara per l'acquisizione dei servizi tecnici, anche attraverso l'Unità Tecnica Opere Civili, la cui responsabilità era affidata all'ing. *omissis*, quest'ultimo indicato quale persona di riferimento all'interno di MM S.p.A. nei contratti stipulati con la “*omissis* S.r.l.”.

In merito alle competenze della Direzione Progettazione Infrastrutture e Opere Idrauliche, affidata all'ing. *omissis*, si fa riferimento al compito di “... coordinare le attività progettuali, svolgere il ruolo di Project Manager, coordinare e gestire le risorse coinvolte nella progettazione, compreso il supporto di società esterne, quando necessario. In quest'ultimo caso (*ovvero in caso di commesse esterne*), il responsabile della commessa viene informato per conoscenza dell'affidamento del contratto a terzi, in quanto gestore del budget di commessa”.

Inoltre in due casi di contratti affidati alla “*omissis* S.r.l.”, le richieste propedeutiche all'acquisizione del servizio (documenti interno con cui l'unità richiedente formalizza la necessità di disporre di un bene/servizio), che hanno dato origine ai contratti 03/M/54/2011 e 03/M/78/2012, (ossia i due contratti principali stipulati con la “*omissis* S.r.l.”), sono state sottoscritte dall'ing. omissis.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Il RPCT ha, poi, prodotto un elenco di sei contratti relativi ad incarichi di progettazione della strada di collegamento Zara Expo (Lotti 1° e 1B) affidati alla “*omissis* S.r.l.”.

Rispetto all’elenco dei contratti trasmesso (nel quale solamente per il primo è indicata una procedura di gara ad invito laddove per tutti gli altri viene riportata la modalità dell’affidamento diretto) si evidenziano diverse “estensioni”, imputabili a “modifiche”, “variazioni”, “revisioni”, “adeguamenti” della commessa originaria risalente alla data del 11 maggio 2011.

Infine, con riferimento a quanto richiesto in merito all’approvazione delle tavole dei progetti esecutivi dei singoli tratti della strada, il RPCT ha elencato i nominativi di tutti i tecnici responsabili o solo indicati negli elaborati quali progettisti dell’opera viaria, tra cui non figura il nominativo dell’ing. *omissis*. Peraltro, la richiesta verteva più specificamente sui soggetti responsabili dall’approvazione delle tavole dei singoli progetti esecutivi.

In merito all’ipotesi di conflitto di interessi ed al rispetto degli obblighi di comunicazione ed astensione.

In merito alla gestione delle ipotesi di conflitto d’interessi all’interno di M.M. spa, il RPCT evidenzia preliminarmente l’inapplicabilità al caso di specie dell’art.42 del d.lgs. n.50/2016 in quanto i fatti in oggetto sono anteriori all’entrata in vigore del suddetto provvedimento normativo.

Tuttavia, lo stesso evidenzia che il Codice etico aziendale, adottato sin dall’anno 2011 già disponeva l’obbligo di ciascun collaboratore di segnalare situazioni di conflitto di interesse.

Nel caso di specie, il RPCT riporta quanto dichiarato dall’ing. *omissis*, allora responsabile della Direzione Tecnica che effettuava la scelta delle ditte da invitare alle procedure di aggiudicazione, ha affermato “di essere stato per tempo informato dal collega *omissis* del ruolo del coniuge, ma di aver comunque ritenuto di non escludere dalle gare il fornitore per la competenza mostrata in lavori realizzati anche precedentemente all’ingresso dell’ing. *omissis* in “*omissis* S.r.l.”.

Poiché il codice etico non specificava il requisito della forma scritta dell’obbligo di comunicazione, il RPCT conclude che l’informativa verbale fosse conforme alle previsioni del Codice etico.

Il RPCT, segnala, tuttavia di aver ritenuto opportuno sollecitare alla società di inserire una previsione in merito alla “tracciabilità scritta” della segnalazione in merito a possibili conflitti d’interesse, suggerimento recepito nella nuova versione del Codice del 2017.

Inoltre il RPCT ha ritenuto di farsi parte attiva affinché l’ing. *omissis* venisse “ammonito con una specifica lettera di richiamo” per la partecipazione diretta/indiretta agli



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

incarichi aggiudicati a “*omissis* S.r.l.”, richiesta pervenuta anche dall’organismo di vigilanza interno ed affinché si procedesse alla sospensione della società dall’albo dei fornitori.

Esiti dell’istruttoria.

Dalla descrizione dei fatti emerge il ruolo sostanziale che l’ing. *omissis* ha avuto nella gestione dei rapporti contrattuali con la società “*omissis* S.r.l.”, il cui CdA era presieduto dalla moglie.

La richiesta propedeutica alla stipula dei contratti di progettazione è stata firmata proprio dall’ing. *omissis* e sebbene la procedura di affidamento sia stata gestita dalla Direzione Tecnica, ciò è avvenuto “rispettando tempi, costi e altre esigenze concordate con il *management* di riferimento”, ossia la Direzione dell’ing. *omissis* in qualità di “responsabile di commessa”.

L’Area Progettazione Infrastrutture dell’ing. *omissis* aveva il ruolo di “... coordinare le attività progettuali, svolgere il ruolo di Project Manager, coordinare e gestire le risorse coinvolte nella progettazione, compreso il supporto di società esterne, quando necessario”. Ancora, in quest’ultimo caso, ovvero in caso di commesse esterne, aveva la responsabilità di “gestore del budget” e, quindi, si ritiene anche di autorizzare la liquidazione degli importi dovuti.

Da evidenziare, in merito, le successive proroghe contrattuali che hanno comportato un rilevante incremento dei costi iniziali.

Di fronte a tale quadro appare evidente l’inefficacia di una dichiarazione verbale alla quale, tra l’altro, il soggetto responsabile dell’affidamento, ing. *omissis*, non ha dato alcun seguito.

Tale comunicazione verbale è relativa soltanto alla fase anteriore alla sottoscrizione del contratto, quando cioè il conflitto di interessi, pur essendo riscontrabile potenzialmente, non si era ancora concretizzato con la scelta dell’operatore economico.

Successivamente all’affidamento dell’incarico alla “*omissis* S.r.l.”, presieduta dalla moglie dell’ing. *omissis*, non si rinviene alcuna misura di prevenzione del conflitto di interessi durante lo svolgimento di tutte le funzioni ricadenti nel “perimetro” direttivo di competenza della Direzione affidata alla guida dell’ing. *omissis*.

Alla fattispecie in esame non risulta applicabile, *ratione temporis*, la disposizione specifica sul conflitto di interessi di cui all’art. 42, comma 4 del D.lgs. 50/2016, che ha codificato, per le procedure ad evidenza pubblica, la disciplina del conflitto di interessi in maniera specifica ed organica.

Sostanzialmente inefficaci sono risultate le prescrizioni del codice etico aziendale all’epoca vigente, che pure prevedeva una generica regolamentazione del conflitto di interessi,



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

in quanto nessuna azione è stata, di fatto, intrapresa per prevenire e rimuovere un conflitto di interessi dapprima potenziale e poi pienamente conclamato e perdurante.

La cancellazione dell'impresa dall'albo dei fornitori, con interruzione dei rapporti in essere con la stessa società, appare una misura drastica e inappropriata che dovrebbe essere sostituita da misure specifiche e sistematiche di verifica del rispetto degli obblighi di comunicazione ed astensione.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto comunicato dalla società in merito alla revisione delle misure contenute nel codice etico aziendale ed all'approvazione di disposizioni più adeguate;
- di prendere atto delle iniziative di carattere disciplinare intraprese nei confronti dell'ing. *omissis*, rimettendo alla società Metropolitana Milanese S.p.A. di valutare anche la posizione soggetto responsabile della Direzione Tecnica, il quale avendo ricevuto una segnalazione circa il potenziale conflitto d'interesse avrebbe dovuto adottare idonee misure conseguenti, chiedendo di rendere edotta la scrivente Autorità in merito agli esiti del procedimento di propria spettanza;
- di rimettere al Comune di Milano l'attivazione delle procedure di vigilanza per l'adozione di specifiche misure di prevenzione della corruzione idonee a scongiurare il reiterarsi di simili situazioni, in qualità di amministrazione titolare dei poteri di controllo analogo, chiedendo, di rendere edotta la scrivente Autorità in merito agli esiti del procedimento di propria spettanza;
- di comunicare alla Procura della Repubblica, alla Procura regionale della Corte dei conti per quanto di rispettiva competenza, nonché, per opportuna conoscenza, agli interessati.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 26 aprile 2018
Il Segretario, Rosetta Greco